



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 maggio 2007
(OR. en)**

8610/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0063 (ACC)**

**SID 11
NIS 105**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla gestione di
determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio
dall'Ucraina

REGOLAMENTO (CE) N. .../2007 DEL CONSIGLIO

del

**relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione
di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e l'Ucraina, dall'altro¹, in seguito denominato "l'APC", è entrato in vigore il 1° marzo 1998.
- (2) A norma dell'articolo 22, paragrafo 1 dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dal titolo III dell'accordo, escluso l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.
- (3) Il [...] la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno concluso un tale accordo sul commercio di determinati prodotti di acciaio², in seguito denominato "l'accordo".
- (4) Occorre prevedere gli strumenti necessari per amministrare le condizioni dell'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con riferimento ad accordi precedenti relativi a regimi analoghi.
- (5) È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune³.
- (6) Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e istituire a tal fine metodi appropriati di cooperazione amministrativa.

¹ GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3.

² Cfr. pag. della presente Gazzetta ufficiale.

³ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 della Commissione (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 1).

- (7) Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, è necessario subordinare l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti in questione ad una autorizzazione comunitaria d'importazione e creare un sistema per gestire la concessione di tali autorizzazioni.
- (8) I prodotti collocati in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non dovrebbero essere imputati ai limiti fissati per tali prodotti.
- (9) Per evitare che si superino detti limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare autorizzazioni di importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del contingente in questione.
- (10) L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra l'Ucraina e la Comunità diretto ad evitare che i limiti vengano elusi mediante trasbordi, deviazioni o altri sistemi. Dovrebbe essere stabilita una procedura di consultazione la quale consenta di concordare con il paese interessato un adeguamento del limite quantitativo corrispondente qualora risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. L'Ucraina ha accettato di adottare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione degli eventuali adeguamenti. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità dovrebbe poter applicare l'adeguamento quando l'elusione è dimostrata in modo inequivocabile.

- (11) Dal 1° gennaio 2007 le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza a norma del regolamento (CE) n. 1871/2006 del Consiglio, dell'11 dicembre 2006, sul commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità e l'Ucraina¹. A norma dell'accordo, le importazioni in questione vanno imputate ai limiti stabiliti per il 2007 dal presente regolamento.
- (12) Per maggiore chiarezza occorre quindi sostituire il regolamento (CE) n. 1871/2006 con il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ GU L 360 del 19.12.2006, pag. 21.

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I e originari dell'Ucraina.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
4. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capi II e III.

Articolo 2

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è soggetta ai limiti quantitativi annuali indicati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari dell'Ucraina, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell'allegato II, e di un'autorizzazione di importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri a norma dell'articolo 4.

Le importazioni autorizzate sono imputate ai limiti quantitativi stabiliti per l'anno in cui i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.

2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali sono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i contingenti complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili nel contingente relativo al gruppo di prodotti di acciaio e al paese fornitore in questione, per i quali uno o più importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell'allegato IV.
3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1° gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1871/2006 sono imputate ai limiti quantitativi per il 2007 indicati nell'allegato V del presente regolamento.
4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti collocati in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, di importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 sono successivamente immessi in libera pratica tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica sono imputati al limite quantitativo corrispondente indicato nell'allegato V.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi per i quali hanno ricevuto domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.
2. Le richieste incluse nelle notifiche alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti dell'Ucraina nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.
4. Le autorità competenti degli Stati membri avvisano immediatamente la Commissione quando vengono informate del fatto che un quantitativo non è utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Tali quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del contingente comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.

5. Le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
6. Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capo II.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni di importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti dell'Ucraina. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti dell'Ucraina della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i prodotti interessati sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione vengono imputati al contingente dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

Articolo 5

La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione degli articoli 3, paragrafi 3 e 4, e 10, paragrafo 1 dell'accordo.

Articolo 6

1. Quando, a seguito di un'indagine svolta secondo la procedura di cui al capo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari dell'Ucraina, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi di cui all'articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di concordare un adeguamento dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere all'Ucraina di adottare a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni possano essere effettuati nell'anno in cui è stata fatta la richiesta di consultazioni oppure, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, nell'anno successivo, sempreché l'elusione sia chiaramente dimostrata.
3. Se la Comunità e l'Ucraina non trovano una soluzione soddisfacente, la Commissione, qualora constati che l'elusione è chiaramente provata, detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari dell'Ucraina.

Capo II

Modalità applicabili alla gestione dei limiti quantitativi

Sezione I

CLASSIFICAZIONE

Articolo 7

La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 8

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione Nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di tale regolamento, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata al fine di classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.

Articolo 9

La Commissione informa l'Ucraina di qualsiasi modifica dei codici della nomenclatura combinata (NC) e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità.

Articolo 10

La Commissione informa le autorità competenti dell'Ucraina di tutte le decisioni adottate secondo le procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento, entro un mese dalla loro adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) la descrizione dei prodotti interessati;
- b) il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata (codice NC) e il codice TARIC;
- c) i motivi della decisione.

Articolo 11

1. Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure vigenti nella Comunità determina una modifica di una prassi di classificazione o di un gruppo di prodotti che riguarda un prodotto oggetto del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un termine di trenta giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.
2. I prodotti spediti anteriormente alla data di applicazione della decisione rimangono soggetti alla precedente classificazione, sempreché le merci in questione siano presentate all'importazione entro sessanta giorni da tale data.

Articolo 12

Se una decisione di classificazione adottata secondo le procedure comunitarie di cui all'articolo 11 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni a norma dell'articolo 8 al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V.

Articolo 13

1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in questione sono provvisoriamente sottoposte al regime di importazione ad esse applicabile a norma del presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.
2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:
 - a) i quantitativi di prodotti interessati;
 - b) il gruppo di prodotti che figura nella documentazione di importazione e quello registrato dalle autorità competenti;
 - c) il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d'importazione per i prodotti di acciaio soggetti ad un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato V in seguito a riclassificazione, finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4.
4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 14

Nei casi di cui all'articolo 13 e in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti dell'Ucraina, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con l'Ucraina al fine di giungere ad un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 15

Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e dell'Ucraina, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 14, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 16

Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 13 non possa essere risolto a norma dell'articolo 14, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

SEZIONE 2
SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER
LA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI

Articolo 17

1. Le autorità competenti dell'Ucraina rilasciano una licenza di esportazione per tutte le partite di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 20.

Articolo 18

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di merci in questione è stato imputato al limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 19

Le esportazioni sono imputate ai limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti a norma dell'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 20

1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato che il quantitativo richiesto è disponibile entro il contingente in questione a norma dell'articolo 4, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. L'importatore presenta tale documento al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello di spedizione delle merci oggetto della licenza. Le autorizzazioni d'importazione sono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro, indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione, a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il contingente corrispondente.
2. Le autorizzazioni d'importazione sono valide per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prolungarne la validità di un periodo non superiore a quattro mesi.
3. Le autorizzazioni d'importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione o la richiesta presentata dall'importatore per ottenere l'autorizzazione d'importazione deve contenere:
 - a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
 - b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;

- c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;
 - d) il paese d'origine delle merci;
 - e) il paese di spedizione;
 - f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;
 - g) il peso netto per ogni voce NC;
 - h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC;
 - i) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;
 - j) la data e il numero della licenza di esportazione;
 - k) gli eventuali codici interni utilizzati a fini amministrativi;
 - l) la data e la firma dell'importatore.
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale oggetto di un'autorizzazione d'importazione.
6. L'autorizzazione d'importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali interessati abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 21

La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati nelle licenze di esportazione emesse dalle autorità competenti dell'Ucraina e sulla base delle quali sono state rilasciate le autorizzazioni di importazione.

Articolo 22

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore comunitario indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 23

1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il contingente fissato per tale gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri ne sono informate immediatamente affinché sospendano il rilascio delle autorizzazioni di importazione. In tal caso, la Commissione avvia immediatamente consultazioni.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni di importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non oggetto di licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capo.

Sezione 3

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 24

1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 17 e il certificato di origine di cui all'articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie di tali documenti sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni vi devono essere inserite con penna a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Ciascuna parte è stampata su un fondo arabescato che renda evidente qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'importazione conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

6. Tale numero è composto dai seguenti elementi:

- due lettere che indicano il paese esportatore, vale a dire:

UA = Ucraina;

- due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione, vale a dire:

BE = Belgio

BG = Bulgaria

CZ = Repubblica ceca

DK = Danimarca

DE = Germania

EE = Estonia

EL = Grecia

ES = Spagna

FR = Francia

IE = Irlanda

IT = Italia

CY = Cipro

LV = Lettonia

LT = Lituania

LU = Lussemburgo

HU = Ungheria

MT = Malta

NL = Paesi Bassi

AT = Austria

PL = Polonia

PT = Portogallo

RO = Romaniaa

SI = Slovenia

SK = Slovacchia

FI = Finlandia

SE = Svezia

GB = Regno Unito;

- un numero di una cifra che indica l'anno contingente, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 7 per il 2007;
- un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 25

La licenza d'esportazione e il certificato d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura "issued retrospectively".

Articolo 26

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può chiedere alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento di emettere un duplicato sulla base dei documenti d'esportazione in suo possesso. Tale duplicato della licenza o del certificato deve recare la dicitura "duplicate".

Il duplicato reca la data del documento originale (licenza di esportazione o certificato di origine).

Sezione 4

AUTORIZZAZIONE D'IMPORTAZIONE COMUNITARIA - MODULO COMUNE

Articolo 27

1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per rilasciare le autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 20 devono essere conformi al modello di autorizzazione d'importazione figurante nell'allegato III.
2. I moduli delle autorizzazioni d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia, di cui la prima, denominata "esemplare per il destinatario" e recante il numero 1, è rilasciata al richiedente e la seconda, denominata "esemplare per l'autorità competente" e recante il numero 2, è conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. A fini amministrativi le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2.
3. I moduli sono stampati su carta bianca per scrittura non contenente pasta meccanica, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il loro formato è di 210 × 297 mm; l'interlinea è di 4,24 mm (un sesto di pollice); il lay out dei moduli deve essere rigorosamente rispettato. Su entrambe le facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, viene inoltre stampato un fondo arabescato di colore rosso che renda evidente qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi ultimi possono essere stampati anche da tipografie incaricate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare un riferimento all'incarico da parte dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o una sigla che ne consenta l'identificazione.
5. Al momento del rilascio, le autorità competenti dello Stato membro assegnano un numero alle autorizzazioni d'importazione e ai loro estratti. Il numero dell'autorizzazione d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10 le autorità competenti indicano il corrispondente gruppo di prodotti di acciaio.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione sono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi di rilascio può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere o cifre ottenute mediante perforazione o stampa sulla licenza. Nel registrare i quantitativi assegnati gli organismi di rilascio applicano un metodo antifalsificazione che renda impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.

9. Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro in cui possono essere registrati i quantitativi; tale registrazione è effettuata dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, oppure dalle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che esso figuri per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le autorizzazioni di importazione e gli estratti rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, nonché le indicazioni e i visti da esse apposti, hanno in ciascuno degli altri Stati membri gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti, dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Capo III

Cooperazione amministrativa

Articolo 28

La Commissione fornisce alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità ucraine competenti per il rilascio dei certificati di origine e delle licenze di esportazione nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 29

1. I certificati di origine e le licenze di esportazione sono oggetto di controlli a posteriori effettuati a campione oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri abbiano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le autorità comunitarie competenti rinviando il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia di tali documenti alle autorità competenti dell'Ucraina indicando, eventualmente, i motivi di forma o di sostanza che giustificano l'indagine. Qualora sia stata presentata la fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti trasmettono inoltre le eventuali informazioni che inducano a ritenere inesatte le indicazioni figuranti nel certificato di origine o nella licenza di esportazione.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.
3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 sono comunicati entro tre mesi alle autorità comunitarie competenti. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguarda le merci effettivamente esportate e se le merci possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capo. Le autorità comunitarie competenti possono inoltre chiedere copie di tutta la documentazione necessaria per accertare i fatti, in particolare l'origine delle merci.
4. Se da tali controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell'utilizzo delle dichiarazioni d'origine, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione, la quale a sua volta trasmette l'informazione agli altri Stati membri.
5. I controlli a campione effettuati a norma del presente articolo non ostacolano l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 30

1. Se dalla procedura di controllo di cui all'articolo 29 o dalle informazioni in possesso delle autorità comunitarie competenti risulta una violazione delle disposizioni del presente capo, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere, o di provvedere a che vengano svolte, le indagini del caso sulle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capo. I risultati delle indagini sono comunicati alle autorità comunitarie competenti insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.

2. Nell'ambito delle misure adottate a norma del presente capo, le autorità comunitarie competenti possono scambiare con le autorità competenti dell'Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capo.
3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 31

La Commissione coordina le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni intraprese e dei risultati ottenuti.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 32

Il regolamento (CE) n. 1871/2006 è abrogato.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

	7208 51 98 10	7209 90 80 10	7212 50 90 13
SA1. (Arrotolati)	7208 51 98 91		7212 60 00 11
	7208 51 98 99	7210 11 00 10	7212 60 00 91
7208 10 00 00	7208 52 10 00	7210 12 20 10	
7208 25 00 00	7208 52 91 00	7210 12 80 10	7219 21 10 00
7208 26 00 00		7210 20 00 10	7219 21 90 00
7208 27 00 00	7208 52 99 00	7210 30 00 10	7219 22 10 00
7208 36 00 00	7208 53 10 00	7210 41 00 10	7219 22 90 00
7208 37 00 10		7210 49 00 10	7219 23 00 00
7208 37 00 90	7211 13 00 00	7210 50 00 10	7219 24 00 00
7208 38 00 10		7210 61 00 10	7219 31 00 00
7208 38 00 90	7225 40 12 30	7210 69 00 10	7219 32 10 00
7208 39 00 10	7225 40 40 00	7210 70 10 10	7219 32 90 00
7208 39 00 90	7225 40 60 00	7210 70 80 10	7219 33 10 00
	7225 99 00 10	7210 90 30 10	7219 33 90 00
7211 14 00 10		7210 90 40 10	7219 34 10 00
7211 19 00 10		7210 90 80 91	7219 34 90 00
			7219 35 10 00
7219 11 00 00	SA3. (Altri prodotti laminati piatti)	7211 14 00 90	7219 35 90 00
7219 12 10 00		7211 19 00 90	
7219 12 90 00	7208 40 00 90	7211 23 20 10	7225 40 12 90
7219 13 10 00	7208 53 90 00	7211 23 30 10	7225 40 90 00
7219 13 90 00	7208 54 00 00	7211 23 30 91	
7219 14 10 00	7208 90 80 10	7211 23 80 10	
7219 14 90 00		7211 23 80 91	
	7209 15 00 00	7211 29 00 10	
7225 30 10 00	7209 16 10 00	7211 90 80 10	
7225 30 30 10	7209 16 90 00		
7225 30 90 00	7209 17 10 00	7212 10 10 00	
7225 40 15 10	7209 17 90 00	7212 10 90 11	
7225 50 20 10			
	7209 18 10 00	7212 20 00 11	
	7209 18 91 00	7212 30 00 11	
SA2. (Lamiera pesante)	7209 18 99 00	7212 40 20 10	
	7209 25 00 00	7212 40 20 91	
7208 40 00 10	7209 26 10 00	7212 40 80 11	
7208 51 20 10	7209 26 90 00	7212 50 20 11	
7208 51 20 91	7209 27 10 00	7212 50 30 11	
7208 51 20 93	7209 27 90 00	7212 50 40 11	
7208 51 20 97	7209 28 10 00	7212 50 61 11	
7208 51 20 98	7209 28 90 00	7212 50 69 11	
7208 51 91 00			

SB Prodotti lunghi*SB1. (Barre)**SB3. (Altri
prodotti lunghi)*

	7207 19 12 10	7222 11 11 00	7301 10 00 00
	7207 19 12 91	7222 11 19 00	
	7207 19 12 99	7222 11 81 00	
7216 31 10 00	7207 20 52 00		
		7222 11 89 00	
7216 31 90 00	7214 20 00 00		
7216 32 11 00	7214 30 00 00	7222 19 10 00	
7216 32 19 00	7214 91 10 00	7222 19 90 00	
7216 32 91 00	7214 91 90 00	7222 30 97 10	
7216 32 99 00	7214 99 10 00	7222 40 10 00	
7216 33 10 00	7214 99 31 00	7222 40 90 10	
7216 33 90 00	7214 99 39 00		
	7214 99 50 00	7224 90 02 89	
	7214 99 71 00	7224 90 31 00	
		7224 90 38 00	
<i>SB2. (Vergella)</i>	7214 99 79 00		
7213 10 00 00		7228 10 20 00	
7213 20 00 00	7214 99 95 00	7228 20 10 10	
7213 91 10 00		7228 20 10 91	
7213 91 20 00		7228 20 91 10	
7213 91 41 00	7215 90 00 10	7228 20 91 90	
7213 91 49 00		7228 30 20 00	
7213 91 70 00	7216 10 00 00	7228 30 41 00	
7213 91 90 00	7216 21 00 00	7228 30 49 00	
7213 99 10 00	7216 22 00 00	7228 30 61 00	
7213 99 90 00	7216 40 10 00	7228 30 69 00	
	7216 40 90 00	7228 30 70 00	
7221 00 10 00	7216 50 10 00	7228 30 89 00	
7221 00 90 00	7216 50 91 00	7228 60 20 10	
7227 10 00 00	7216 50 99 00	7228 60 80 10	
7227 20 00 00	7216 99 00 10	7228 70 10 00	
7227 90 10 00		7228 70 90 10	
7227 90 50 00	7218 99 20 00	7228 80 00 10	
7227 90 95 00		7228 80 00 90	

ALLEGATO II

EXPORT LICENCE

1 Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2 No	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (for certain steel products)			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment – means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods – manufacturer	11 TARIC code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾	
<p>14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY</p> <p>I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.</p>				
15 Competent authority (name, full address, country)	At on (Signature) (Stamp)			

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

EXPORT LICENCE

1 Exporter (name, full address, country)	COPY		2 No	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)	EXPORT LICENCE (for certain steel products)			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment – means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods – manufacturer	11 TARIC code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾	
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community.				
15 Competent authority (name, full address, country)	At on			
	(Signature)		(Stamp)	

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

CERTIFICATE OF ORIGIN

1 Exporter (name, full address, country)	ORIGINAL		2 No	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)	CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products)			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment – means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods – manufacturer	11 TARIC code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾	
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY				
I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.				
15 Competent authority (name, full address, country)	At on			
	(Signature)		(Stamp)	

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.
 (2) In the currency of the sale contract.

CERTIFICATE OF ORIGIN

1 Exporter (name, full address, country)	COPY		2 No	
	3 Year		4 Product group	
5 Consignee (name, full address, country)	CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products)			
	6 Country of origin		7 Country of destination	
8 Place and date of shipment – means of transport	9 Supplementary details			
10 Description of goods – manufacturer		11 TARIC code	12 Quantity ⁽¹⁾	13 Fob value ⁽²⁾
14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community.				
15 Competent authority (name, full address, country)		At on (Signature) (Stamp)		

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

ALLEGATO III

Autorizzazione d'importazione della Comunità europea

1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, partita IVA)	2. Numero di rilascio	
		3. Anno	
		4. Autorità competente per il rilascio (denominazione, indirizzo e numero di telefono)	
	Esemplare per il destinatario	5. Dichiarante/rappresentante (nome e indirizzo completo)	6. Paese di origine (e codice di geonomenclatura)
7. Paese di spedizione (e codice di geonomenclatura)			
8. Ultimo giorno di validità			
1	9. Descrizione delle merci	10. Codice TARIC	
11. Quantità espressa in unità di misura del contingente			
12. Cauzione/garanzia (se applicabile)			
13. Indicazioni supplementari			
14. Visto dell'autorità competente Data:			
(Firma)		(Timbro)	

15. IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo imputato			
16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero d'estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Unire qui le eventuali pagine aggiuntive.

Autorizzazione d'importazione della Comunità europea

2	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, partita IVA)	2. Numero di rilascio
Esemplare per l'autorità competente		3. Anno
		4. Autorità competente per il rilascio (denominazione, indirizzo e numero di telefono)
	5. Dichiarante/rappresentante (nome e indirizzo completo)	6. Paese di origine (e codice di geonomenclatura)
		7. Paese di spedizione (e codice di geonomenclatura)
2		8. Ultimo giorno di validità
9. Descrizione delle merci		10. Codice TARIC
		11. Quantità espressa in unità di misura del contingente
		12. Cauzione/garanzia (se applicabile)
13. Indicazioni supplementari		
14. Visto dell'autorità competente		
Data:		
(Firma)		(Timbro)

15. IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 il quantitativo disponibile e nella parte 2 il quantitativo imputato			
16. Quantitativo netto (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o numero d'estratto e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per il quantitativo imputato		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
Unire qui le eventuali pagine aggiuntive.			

ALLEGATO IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΛΙΣΤΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TÀ L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BELGIË

Service public Fédéral Economie, P.M.E., Classes
Moyennes & Energie
Administration du potentiel économique
Direction Industries (Textile – Diamant et autres secteurs)
Rue du Progrès 50
B-1210 Bruxelles
Fax: +32-2-2775309
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand & Energie
Bestuur Economisch Potentieel
Directie Nijverheid (Textiel – Diamant en andere sectoren)
Vooruitgangsstraat 50
B-1210 Brussel
Fax: +32-2-2775309

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Fax: + 372-6313 660

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Fax : + 301-328 60 94

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax: + 420-22421 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax: + 45-35-46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
(BAFA)
Frankfurter Strasse 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax: + 49-61-96 9 42 26

ITALIA

Ministero delle Attività Produttive
Direzione generale per la politica commerciale e per
la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax: +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36

KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ: + 357-22-37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV – 1519 Rīga
Fax: + 371-728 08 82

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Exterior de
Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162
E- 28046 Madrid
Fax: + 34-91-349 38 31

France

Ministère de l'Economie des Finances et de
l'Industrie
Direction Générale des Entreprises
Sous-direction des Biens de Consommation
Bureau Textile-Importations
Le Bervil, 12 rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Fax: + 33-1- 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/ Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
IE-Dublin 2
Fax: + 353-1-631 25 62

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Aussenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax: + 43-1-7 11 00/ 83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL- 00-507 Warszawa
Fax: + 48-22-693 40 21 / 693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de
Lisboa
PT- 1140-060 Lisboa
Fax: + 351-218 814 261

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT- 01104 Vilnius
Fax: + 370-5-26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax: + 352-46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax: + 36-1-336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall -Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax: + 356-25-69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en
uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax : + 31-50-523 23 41

SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Fax: + 386-1-478 36 11

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor licencií
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava 212
Fax: + 421-2-43 42 39 19

SUOMI/FINLANDIA

Tullihallitus/Tullstyrelsen
PL/PB 512
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
Telekopio/Fax.: + 358-20-492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-11386 Stockholm
Fax: + 46-8-30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax: + 44-1642-36 42 69

ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(tonnellate)

<u>Prodotti</u>	<u>2007</u>
<u>SA. Prodotti laminati piatti</u>	
SA1. Arrotolati	190 000
SA2. Lamiera pesante	390 000
SA3. Altri prodotti laminati piatti	140 000
<u>SB. Prodotti lunghi</u>	
SB1. Barre	50 000
SB2. Vergella	195 000
SB3. Altri prodotti lunghi	355 000

Nota: SA e SB sono le categorie

SA1, SA2, SA3, SB1, SB2 e SB3 sono i gruppi di prodotti